

	COABSER	ACEM	PROPOSTA DI SINTESI
SUB-AMBITI DI AREA VASTA coincidenti con gli attuali consorzi	E' apprezzato il criterio premiante a favore delle realtà territoriali che hanno implementato sistemi di gestione integrata dei rifiuti urbani tali da raggiungere gli obiettivi di piano regionale. In questo senso la possibilità di mantenere aree territoriali a livello di sub-ambito rispetto alla provincia, ovvero pari agli attuali Consorzi vede il cuneese pienamente d'accordo.		E' apprezzato il criterio premiante a favore delle realtà territoriali che hanno implementato sistemi di gestione integrata dei rifiuti urbani tali da raggiungere gli obiettivi di piano regionale. In questo senso la possibilità di mantenere aree territoriali a livello di sub-ambito rispetto alla provincia, ovvero pari agli attuali Consorzi vede il cuneese pienamente d'accordo.
PERSONALE DEI SUB-AMBITI DI AREA VASTA		Prevedere in modo esplicito che, per i Consorzi, è abrogato il blocco delle assunzioni e quindi è possibile ridefinire le dotazioni organiche in funzione dei compiti loro affidati.	Risulta opportuno prevedere in modo esplicito che, per i Consorzi, sia abrogato il blocco delle assunzioni e risulti quindi possibile ridefinire le dotazioni organiche in funzione dei compiti loro affidati.
ATO-R :PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIIFUTI E RELATIVI AFFIDAMENTI	Per lo stesso motivo la provincia di Cuneo, ovvero i suoi consorzi, aziende pubbliche e rappresentanti di amministrazioni locali, è fermamente <u>contraria</u> a trasferire in unico ente ATO Regionale il governo impiantistico che priverebbe di autonomia decisionale e gestionale un ambito che ha raggiunto la piena autosufficienza e completato al proprio interno il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani. Non vanno infatti trascurati gli investimenti già eseguiti, i contratti in corso, compresi gli affidamenti "in house providing" ed i	Tenuto conto dell'eterogeneità della situazione impiantistica a livello regionale e di alcune realtà territoriali (es. prov. di Cuneo) che godono di impianti adeguati e sostanzialmente sufficienti per le esigenze locali, oltre ad una sperimentata integrazione degli stessi, è opportuno prevedere che, per tali situazioni ed in quelle analoghe, l'ATOR deleghi integralmente tali funzioni ai CAV locali che possono quindi svolgerle congiuntamente.	Pur condividendo un osservatorio ed un coordinamento Regionale per verificare la sussistenza delle condizioni per l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani ed indirizzare le azioni da attuare in modo coordinato e gli obiettivi a cui giungere, questo non deve essere confuso con l'Ente competente per affidare servizi di trattamento dei rifiuti indifferenziati, ingombranti ed organici (da mantenere a livello di aree territoriali)

	<p>conseguenti piani tariffari dei Comuni di quest'area.</p> <p>E' quindi richiesto espressamente alla Regione di consentire il mantenimento delle competenze, soprattutto in materia di affidamento dei servizi, in capo alle aree territoriali, <u>dell'intero ciclo integrato dei rifiuti</u>.</p> <p>Pur condividendo un osservatorio ed un coordinamento Regionale per verificare la sussistenza delle condizioni per l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani ed indirizzare le azioni da attuare in modo coordinato e gli obiettivi a cui giungere, questo non deve essere confuso con l'Ente competente per affidare servizi di trattamento dei rifiuti indifferenziati, ingombranti ed organici (da mantenere a livello di aree territoriali)</p> <p>Uno spostamento delle competenze in termini di affidamento del servizio impiantistico ad un Ente di valore regionale pare in contrasto con il principio di Sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ove, in particolare, la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio. Seconda criticità è legata alle difficoltà per un Ente di valore regionale di</p>		<p>Uno spostamento delle competenze in termini di affidamento del servizio impiantistico ad un Ente di valore regionale pare in contrasto con il principio di Sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ove, in particolare, la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio.</p> <p>Ulteriore criticità connessa a tale spostamento delle competenze è legata alle difficoltà per un Ente di valore regionale di localizzare un sito idoneo per l'insediamento di nuovi impianti, laddove il rapporto diretto tra Comune ed ATOR non esisterà più, soprattutto se l'incipit è la realizzazione di impianti atti a trattare rifiuti di aree molto estese, ovvero quantità di rifiuti e conseguenti impatti molto rilevanti.</p> <p>Per la provincia di Cuneo, che ha i requisiti e la situazione di fatto tali da consentire di gestire il ciclo integrato dei rifiuti urbani al proprio interno, si ritiene possibile mantenere un proprio ATO autonomo, anche articolato in più sub-ambiti che si occupino della sola raccolta.</p>
--	---	--	--

	<p>localizzare un sito idoneo per l'insediamento di nuovi impianti, laddove il rapporto diretto tra Comune ed ATOR non esisterà più, soprattutto se l'incipit è la realizzazione di impianti atti a trattare rifiuti di aree molto estese, ovvero quantità di rifiuti e conseguenti impatti molto rilevanti.</p>		<p>Ciò non esclude affatto il rispetto del principio di autosufficienza dello smaltimento di cui all'art. 182 bis del D.Lgs 50/2016 laddove si intenda mantenere l'intero territorio regionale quale limite.</p>
<p>RAPPRESENTANZA IN CONFERENZA D'AMBITO REGIONALE</p>		<p>Non è chiaro come gestire concretamente la regola della "rappresentanza degli Enti in base al raggiungimento degli obiettivi di RD e produzione rifiuti". Premesso che la "produzione rifiuti" è molto condizionata dalla situazione di singole realtà locali (es. turismo con forti oscillazioni stagionali, fluttuazione di abitanti, imprese che producono rifiuti assimilati, ecc.) e quindi non gestibili, controllabili e tanto meno influenzabili da parte dei Comuni/Consorzi, occorre valutare almeno se trattasi di obiettivi non raggiunti in modo occasionale o continuativo.</p>	<p>Non è chiaro come gestire concretamente la regola della "rappresentanza degli Enti in base al raggiungimento degli obiettivi di RD e produzione rifiuti". Premesso che la "produzione rifiuti" è molto condizionata dalla situazione di singole realtà locali (es. turismo con forti oscillazioni stagionali, fluttuazione di abitanti, imprese che producono rifiuti assimilati, ecc.) e quindi non gestibili, controllabili e tanto meno influenzabili da parte dei Comuni/Consorzi, occorre valutare almeno se trattasi di obiettivi non raggiunti in modo occasionale o continuativo.</p>
<p>FUNZIONI PREVISTE DALL'ARERA</p>	<p>ARERA ha iniziato la propria attività regolatoria in tema di TARI che individua - gli EGATO, ovvero gli enti competenti territorialmente - I Comuni</p>	<p>Vista la quantità di Comuni e di gestori (in pratica gli appaltatori dei servizi di raccolta rifiuti e di gestione dei centri di raccolta) presenti sul territorio regionale e tenuto conto che:</p>	<p>ARERA ha iniziato la propria attività regolatoria in tema di TARI che individua - gli EGATO, ovvero gli enti competenti territorialmente - I Comuni</p>

	<p>- I Gestori (questi ultimi considerati come i soggetti che danno esecuzione ai contratti).</p> <p>Tali EGATO hanno il compito fondamentale di validare i piani finanziari che ARERA dovrà approvare</p> <p>I piani finanziari riguardano i costi inerenti <u>l'intero ciclo di gestione integrata</u> dei rifiuti urbani e non soltanto un singolo segmento, secondo i dettami del D.Lgs 152/06 (art. 183 comma 1 lettera "n" ed art. 202)</p> <p>La suddivisione delle competenze tra ATORegionale e aree vaste (raccolta da impianti) è in contrasto con unico EGATO che ha il ruolo fondamentale di validazione dei piani finanziari.</p> <p>Non va inoltre trascurata la delibera ARERA n.444 del 31/10/2019 che fissa precisi obblighi in materia di trasparenza del servizio nei confronti del cittadino ed in tal senso è auspicabile EGATO unico.</p> <p>Ciò non esclude affatto il rispetto del principio di autosufficienza dello smaltimento di cui all'art. 182 bis del D.Lgs 50/2016 laddove si intenda mantenere l'intero territorio regionale quale limite. Per la provincia di Cuneo, che ha i requisiti e la situazione di fatto tali da consentire di gestire il ciclo</p>	<p>- la validazione dei dati che compete all'EGATO (Ente di governo dell'ambito) deve essere effettuata in breve lasso di tempo per consentire ai Comuni l'approvazione dei Piani Economici Finanziari;</p> <p>- i Consorzi esplicano le funzioni attinenti al ciclo della raccolta ed hanno collegamento diretto con i Comuni consorziati, con i gestori della raccolta e con gli impianti di trattamento/smaltimento;</p> <p>è opportuno che tale funzione sia assegnata ai Consorzi e non all'ATO Regionale che "eventualmente" si avvale dei consorzi di area vasta.</p>	<p>- I Gestori (questi ultimi considerati come i soggetti che danno esecuzione ai contratti).</p> <p>Tali EGATO hanno il compito fondamentale di validare i piani finanziari che ARERA dovrà approvare</p> <p>La suddivisione delle competenze previste dalla LR tra ATORegionale e aree vaste (raccolta da impianti) è in contrasto con unico EGATO che ha il ruolo fondamentale di validazione dei piani finanziari che riguardano i costi inerenti <u>l'intero ciclo di gestione integrata</u> dei rifiuti urbani e non soltanto un singolo segmento, secondo i dettami del D.Lgs 152/06 (art. 183 comma 1 lettera "n" ed art. 202)</p> <p>Sarebbe pertanto opportuno che tale funzione venisse assegnata ai sub-ambiti di area vasta o al sub ambito dell'ATO Regionale.</p>
--	---	--	--

	integrato dei rifiuti urbani al proprio interno, si ritiene possibile mantenere un proprio ATO autonomo, anche articolato in più sub-ambiti che si occupino della sola raccolta.		
AFFIDAMENTI IN HOUSE	<p>Altro elemento di forte criticità che si rileva, per effetto della duplicazione di Enti (ATOR e arre vaste) è legato agli affidamenti “in house providing”, in combinato disposto con il sopraccitato art. 182bis D.Lgs 152/06, laddove i Comuni, anziché potere effettuare un unico affidamento del servizio integrato, dovrebbero effettuare due diversi affidamenti: 1) il primo relativo alla raccolta, per il tramite dell’ente di area vasta 2) il secondo per il tramite di un Ente di secondo livello (ATOR che sarebbe un Consorzio di Consorzi) relativamente all’impiantistica, laddove però sorgerebbe il problema della non coincidenza territoriale, qualora l’attività impiantistica non fosse a prevalente (> 80%) destino degli stessi Comuni che costituiscono la Società “in house”.</p> <p>Si nutrono inoltre forti perplessità sul tema del controllo analogo di un ATORregionale.</p>		<p>Altro elemento di forte criticità che si rileva, per effetto della duplicazione di Enti (ATOR e arre vaste) è legato agli affidamenti “in house providing”, in combinato disposto con il sopraccitato art. 182bis D.Lgs 152/06, laddove i Comuni, anziché potere effettuare un unico affidamento del servizio integrato, dovrebbero effettuare due diversi affidamenti: 1) il primo relativo alla raccolta, per il tramite dell’ente di area vasta 2) il secondo per il tramite di un Ente di secondo livello (ATOR che sarebbe un Consorzio di Consorzi) relativamente all’impiantistica, laddove però sorgerebbe il problema della non coincidenza territoriale, qualora l’attività impiantistica non fosse a prevalente (> 80%) destino degli stessi Comuni che costituiscono la Società “in house”.</p> <p>Si nutrono inoltre forti perplessità sul tema del controllo analogo di un ATORregionale.</p>

			<p>E' quindi richiesto espressamente alla Regione di consentire il mantenimento delle competenze, soprattutto in materia di affidamento dei servizi, in capo alle aree territoriali, <u>dell'intero ciclo integrato dei rifiuti.</u></p>
--	--	--	--